

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 0000056 del 19/01/2023

OGGETTO:

DESIGNAZIONE RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 37 DEL
REGOLAMENTO (UE) 2016/179.

VISTA

Proposta n. 0000073 del 19/01/2023 a cura di S.C. Affari Generali e Legali
Hash.pdf (SHA256):455abeb08a4b23877917c685206d4069638362eaeb812d2e7578ffaea9fcc1be

firmata digitalmente da:

Il Responsabile S.C. Affari Generali e Legali
Maria Rita Bruscolotti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Parere: FAVOREVOLE
Maria Mariani

IL DIRETTORE SANITARIO
Parere: FAVOREVOLE
Pietro Manzi

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e di disporre così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
Andrea Casciari

PREMESSO che con deliberazione n. 422 del 22/05/2018 si è proceduto a designare la Dott.ssa Giuseppina Ferraro – Responsabile P.O. Affari Legali - Responsabile della protezione dei dati con decorrenza dalla data di adozione della deliberazione;

PREMESSO inoltre che con deliberazione 1339 del 31/12/2021 si è proceduto a designare l'Ing. Riccardo Alessiani – Responsabile P.O. Area Informatica Sanitaria – Privacy manager per la scrivente Azienda Ospedaliera con decorrenza dalla data di adozione della deliberazione;

RICHIAMATI

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), introduce la figura DPO - Data Protection Officer - o RPD - Responsabile della protezione dei dati - (di seguito, DPO) (artt. 37-39);

- il RGPD prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il DPO «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a) (di seguito DPO);

- il Regolamento prevede altresì, che il DPO «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD);

CONSIDERATO che il GDPR Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – dichiara che “la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale” e che esso “protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali. La principale novità introdotta dal GDPR è il principio di “responsabilizzazione” (c.d. *accountability*) che, con un approccio basato principalmente sulla valutazione dei rischi sui diritti e le libertà degli interessati, attribuisce ai Titolari del trattamento (quindi anche a questa Azienda Ospedaliera) il compito di assicurare ed essere in grado di comprovare il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali e di adottare le misure che ritengono a ciò più idonee ed opportune;

CONSIDERATO che la Dott.ssa Giuseppina Ferraro non è più in servizio effettivo poiché prossima alla quiescenza e ritenuto – in esecuzione della normativa richiamata – di designare un Responsabile della Protezione dei dati (RDP ovvero DPO);

VISTA l'indicazione della Direzione aziendale di procedere a designare l'Ing. Riccardo Alessiani Responsabile della Protezione dei dati (RDP ovvero DPO) per la scrivente Azienda Ospedaliera;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il Piano Integrato Attività ed Organizzazione di cui alla deliberazione n. 601 del 06/07/2022;

CONSIDERATO che il Responsabile di Posizione Organizzativa ed il Dirigente della Struttura proponente attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto ed attestano l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012 e l'inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

SI PROPONE DI DELIBERARE

Le premesse che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intendono integralmente riportate nel dispositivo;

DI designare – ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 - l'Ing. Riccardo Alessiani - Responsabile P.O. Area Informatica Sanitaria - Responsabile della Protezione dei dati (RDP ovvero DPO) per la scrivente Azienda Ospedaliera;

DI stabilire che il Responsabile della Protezione dei dati svolge le attività dettagliate nell'Allegato 1 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

DI precisare che sarà effettuata la comunicazione della designazione del DPO al Garante della Privacy, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (art. 37 per. 7 e art. 28 c. 4 D. Lgs. 51/2018);

DI precisare che per l'effetto della presente deliberazione perdono efficacia le deliberazioni n. 422/2018 e 1339/2021 citate nelle premesse;

DI notificare il presente atto a tutte le Strutture aziendali.

Il Responsabile PO

Dott. Andrea Lorenzoni

Il Dirigente Amministrativo

Dott.ssa Maria Rita Bruscolotti

Policy in materia di protezione dei dati personali

Allegato 1 COMPITI DEL DPO

Il DPO rappresenta la principale funzione di consultazione, consulenza, sorveglianza e controllo in materia di protezione dei dati personali. In conformità al Regolamento, il DPO è incaricato almeno dei seguenti compiti:

- verificare nel continuo il rispetto della normativa interna ed esterna in materia di protezione dei dati personali da parte delle unità organizzative del Titolare, mediante richiesta di documenti e/o accesso a tutte le banche dati contenenti informazioni utili all'espletamento dei propri compiti;
- informare e fornire consulenza al Titolare, nonché ai relativi incaricati del trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento nonché dall'ulteriore normativa in materia di protezione dei dati personali;
- fornire supporto e pareri agli organi aziendali e agli incaricati del trattamento in merito all'interpretazione della normativa interna ed esterna in materia di protezione dei dati personali e alle corrette modalità di trattamento dei dati personali;
- sorvegliare l'osservanza del Regolamento e dell'ulteriore normativa interna o esterna in materia di protezione dei dati personali nonché delle politiche del Titolare o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- collaborare con il Titolare/responsabile, laddove necessario, nel condurre una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento;
- cooperare con il Garante;
- monitorare l'evoluzione della normativa e informare il Titolare in merito alla necessità di aggiornamenti della documentazione privacy e della normativa interna che si rendano necessari alla luce di tali evoluzioni normative;
- raccogliere dalle singole unità organizzative competenti le segnalazioni in merito alla necessità di aggiornamento della normativa interna;
- proporre alla Direzione aziendale l'aggiornamento della normativa interna in materia di protezione dei dati personali alla luce del complessivo livello di conformità alla normativa tempo per tempo applicabile in materia;
- coordinare e gestire i flussi informativi in ambito privacy all'interno della struttura organizzativa del Titolare;
- fungere da punto di contatto con gli interessati e il Garante per questioni connesse al trattamento di dati personali, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del Regolamento, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

Nell'eseguire i propri compiti il DPO considera debitamente i rischi inerenti al trattamento dei dati personali, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.